

**Roma, 2 dicembre 2008**  
**Prot. 680**

**AP/sc**

**CIRCOLARE N. 124 / 2008**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**FISCO**  
**ENERGIA**  
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI  
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

## **OGGETTO**

**Modifiche alle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 2 (detrazione 55% per interventi di riqualificazione energetica)**

Il Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (GU n. 280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n.263), contiene fra l'altro, all'art. 29, importanti modifiche alla normativa in oggetto, che concedeva una detrazione di imposta pari al 55% dell'importo investito in interventi di riqualificazione energetica.

In sostanza, si definisce, anche retroattivamente, la dotazione finanziaria per le agevolazioni, che saranno concesse solo fino alla concorrenza di tali importi, in ordine di ricevimento della domanda telematica redatta su apposito modulo da emanare entro 30 gg.

Per il periodo d'imposta 2008 la domanda dovrà essere presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009.


Un altro dato da sottolineare, riguarda le modalità per la comunicazione dell'accettazione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ha 30 gg per pronunciarsi decorsi quali l'istanza si intende respinta.

In sostanza si passa da una agevolazione fiscale concessa sulla base del tipo di intervento ad una specie di *concorso* per la concessione della detrazione, che comporta però l'assunzione del rischio dell'investimento, senza alcuna certezza sul suo parziale recupero attraverso la detrazione, il che ne rende sempre più difficile l'utilizzo da parte delle aziende casa, che si vedono nell'impossibilità di esporre a bilancio la detrazione in maniera preventiva.

Ovviamente il provvedimento deve essere convertito e non si esclude la possibilità di modifiche, in considerazione del fatto che esso lede molteplici interessi. Federcasa seguirà la vicenda con la massima attenzione tenendo informati gli associati delle evoluzioni e delle iniziative assunte in merito.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Arch. Venanzio Gizzi



**Allegati:** Stralcio art. 29, DL 185/2008

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

**DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185****Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (GU n. 280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n.263)**

---

[omissis]

*Art. 29. Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali*

[omissis]

6. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, sono confermate, fermi restando i requisiti e le condizioni previste nelle norme sopra richiamate nonche' nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente articolo.

7. Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione e' subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello da utilizzare per presentare l'istanza di cui al comma 7, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante.

9. Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'istanza di cui al comma 7 e' presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi, l'istanza e' presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.

10. I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008 per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della citata legge n. 296 del 2006, non presentano l'istanza di cui al comma 7 o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni di cui al comma 6, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare sul sito Internet della medesima Agenzia e' comunicato l'esaurimento degli stanziamenti di cui al comma 6.